



GUIDA A.R.T. N. 1



Chambre de Métiers et de l'Artisanat 06

66 ans au service de l'artisanat de qualité



cuneo

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
IMPERIA

lavorare
FRANCIA in

i principali
adempimenti in
materia
previdenziale per
l'impresa
artigiana

Progetto A.R.T. - Artigianato in Rete Transfrontaliera



Unione Europea
PIC INTERREG III



a i c o t r a

Realizzato con il contributo finanziario del programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG III A - AICOTRA



premessa

Operare in un'area frontaliere rappresenta per le imprese spesso un'opportunità ma talvolta anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare situazioni della vita dell'impresa in contesti normativi, regolamentari ed amministrativi diversi.

Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere le opportunità offerte dal mercato confinante Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro del progetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.)

Con un programma di azioni coordinato sostenuto dal Programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra le tre istituzioni sperimentano per la prima volta un nuovo modo di operare insieme e di servire le imprese artigiane dei tre territori in un'ottica integrata di messa a disposizione delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliere.

La realizzazione delle "Guide A.R.T." rappresenta il primo passo di questo sostegno istituzionale di allargamento dell'orizzonte dell'impresa attraverso la diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per lo sviluppo delle attività oltre confine.

Albert MOZZATTI

Président de la Chambre de Métiers des Alpes Maritimes

Ferruccio DARDANELLO

Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo

Giuseppe BIANCHI

Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Imperia

il distacco

In genere un lavoratore, autonomo o dipendente che sia, è assicurato per un determinato periodo solamente in un solo paese. In tale periodo egli possiede diritti ed obblighi solamente in questo paese ed è il luogo di lavoro che determina il paese competente: il lavoratore è quindi assicurato nel paese in cui svolge la sua professione.

Vi è tuttavia un'eccezione a questa norma per i lavoratori dei paesi C.E.E. e per i lavoratori di paesi con i quali l'Italia ha stipulato appositi accordi bilaterali (es. Principato di Monaco): il distacco. Durante il periodo del distacco la legislazione della sicurezza sociale del paese che effettua il distacco (paese d'invio) resta applicabile al lavoratore, autonomo o dipendente, distaccato.

Ecco le condizioni generali per ricadere in questa casistica e rimanere coperti dal regime di sicurezza sociale del paese di invio:

- la durata del distacco

Conformemente al Regolamento CEE N. 1408/71 il distacco può effettuarsi solo per un periodo temporaneo. In genere "temporaneo" significa che il periodo di distacco può essere di 12 mesi con possibilità di prolungamento di 12 mesi in caso di circostanze imprevedibili. Tale prolungamento dovrà essere richiesto prima che il primo termine sia raggiunto ed il paese di occupazione deve dare la propria

autorizzazione. Se dall'inizio si prevede un distacco superiore a 12 mesi, il paese di invio ed il paese di occupazione possono concludere un accordo definito "accordo articolo 17" in cui si precisano le condizioni di sicurezza sociale cui il lavoratore sarà sottoposto durante il periodo del distacco prolungato.

i rapporti tra il datore di lavoro (nel paese d'invio) e il lavoratore (nel paese in cui viene svolta l'attività professionale)

Un lavoratore distaccato deve possedere e mantenere un rapporto diretto col datore di lavoro che lo distacca. Questo legame organico tra lavoratore ed impresa è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco oltretutto da altri elementi quali la responsabilità dell'impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, la gestione del contratto di lavoro, la risoluzione del rapporto di lavoro e la determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco.



- le attività sostanziali dell'impresa

L'impresa deve svolgere attività economiche di rilievo nel paese da cui ha luogo il distacco. La registrazione, le attività svolte e l'impiego di lavoratori ne costituiscono una prova.

- l'assicurazione sociale nel paese di invio

Prima del distacco, il lavoratore deve essere assicurato presso il regime di sicurezza sociale del paese di invio, anche se può essere assunto proprio per essere distaccato.

- il divieto di sostituire un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato

Non è ammesso distaccare un lavoratore in sostituzione di un altro lavoratore il cui distacco è concluso. Prendiamo ad esempio il caso di un'impresa edile che realizza una costruzione all'estero per un periodo previsto di 11 mesi. E' possibile che tale impresa debba inviare nuovi lavoratori in sostituzione dei lavoratori inizialmente distaccati per 11 mesi in quanto il lavoro non è stato ultimato per tempo. In virtù del Regolamento CEE, questi nuovi lavoratori non possono rimanere coperti dal regime di sicurezza sociale del paese di invio.

- la nazionalità del lavoratore distaccato

Un lavoratore può beneficiare delle norme comunitarie in materia di distacco solo se in possesso della nazionalità di uno dei paesi membri dell'Unione Europea o della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein o se il lavoratore è apolide o rifugiato. In tutti gli altri casi si consiglia di contattare le istituzioni competenti per concludere gli accordi necessari. Disposizioni speciali possono eventualmente sussistere negli accordi bilaterali o multilaterali.



formalità per l'impresa italiana che opera in francia

Formulario E 101

Il datore di lavoro deve richiedere alla sede INPS territorialmente competente il formulario di distacco E101 per sé e per i propri dipendenti.

L'impresa allega alla domanda, per ogni lavoratore (autonomo e dipendente) tre copie del formulario E101 debitamente compilate dal datore di lavoro.

Ai fini della compilazione di tali campi l'INPS procederà alla verifica delle informazioni contenute nel proprio archivio informatico e potrà chiedere idonea documentazione all'azienda (es. copie conformi del libro paga o matricola).

Al termine della verifica l'INPS consegnerà all'impresa per ogni lavoratore due originali formulari E101: uno sarà conservato presso la sede dell'azienda, l'altro seguirà il lavoratore durante la missione all'estero e dovrà essere esibito nel corso di eventuali visite ispettive in cantiere da parte degli organi competenti.

Per semplificare gli adempimenti delle imprese che hanno la necessità di continui e brevi distacchi all'estero di proprio personale per una durata comunque non superiore a tre mesi l'INPS può rilasciare all'impresa uno "stock" di formulari E101 in bianco, compilati nel solo quadro 6 (data di rilascio per impresa) e muniti di un numero progressivo di impresa, uguale per ogni terna di formulari, mantenendo una copia di tale terna in sede per i necessari riscontri. All'atto del distacco effettivo il datore di lavoro completa gli altri riquadri consegnando una copia del formulario così completato al lavoratore, facendo pervenire immediatamente l'altra copia alla sede INPS territorialmente competente.

Effetto retroattivo

In casi eccezionali il formulario E101 può essere rilasciato anche in caso di distacco già avviato o addirittura concluso: in questi casi l'INPS presterà particolare attenzione circa la sussistenza dei requisiti richiesti anche allo scopo di evitare contestazioni da parte dello stato membro nel cui territorio è o è stata esercitata l'attività del lavoratore interessato.

Il rinnovo (Formulario E102)

Il rinnovo è ammesso una sola volta per un massimo di 12 mesi, previo assenso dell'istituzione competente dello stato nel quale il lavoratore è stato distaccato. Nella fattispecie di imprese operanti in Francia il datore di lavoro e/o il lavoratore autonomo prima della scadenza dei 12 mesi devono presentare la prevista richiesta di prolungamento trasmettendo 4 formulari E102 alla Caisse Primaire d'Assurance Maladie territorialmente competente.

Distacchi superiori a 24 mesi

Qualora l'impresa preveda un distacco superiore ai 24 mesi dovrà inoltrare la domanda direttamente alla Direzione Regionale Piemonte INPS – Via Frola 2 – 10121 Torino (Tel. 011 56581 – Fax 011 5184552).



indirizzi utili

INPS - Corso Santorre di Santarosa, 15
12100 Cuneo - Tel. 0171.318111(centralino)

Confartigianato - Associazione Artigiani Cuneo
Via I° Maggio, 8
12100 Cuneo - Tel. 0171 697453

C. N. A. Servizi srl - Via Cuneo, 52/g -
12011 Borgo S. Dalmazzo - Tel. 0171 268019

INPS - Viale delle Rimembranze, 25
18100 Imperia
Tel. 0183.7051(centralino)

Confartigianato - Associazione Artigiani Imperia
Corso Inglesi, 21
18038 Sanremo - Tel. 0184 524501

C. N. A. Artigianato e P. M. I.
Vico San Lazzaro, 16
18038 Sanremo - Tel. 0184 500309

Maggiori informazioni si possono ottenere consultando il sito internet: www.inps.it
oppure telefonando ad INPS Informa 164.64

La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel Bouchard, Marcel Piacentino (Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes), Dott. Angelo De Cerce (Vice Segretario Generale Vicario della CCIAA di Cuneo) e Dott.ssa Patrizia Spano (Responsabile Ufficio Artigianato della CCIAA di Imperia) grazie al contributo dal PIC INTERREG III A ALCOTRA.

Un particolare ringraziamento per il supporto tecnico è rivolto alla Responsabile INPS Dott.ssa Ileana Baldanzi (Coordinamento Attività Ispettiva di Imperia e Coordinamento Area Aziende di Genova)